

**RIFERIMENTI  
LEGISLATIVI**

**Questo scaden-  
zario si basa sulla  
legislazione vi-  
gente alla data  
del 12 Luglio  
1999.**

**ASSISTENZA FI-  
SCALE**

*- Datori di lavoro - Saldo Irpef 1998 e 1ª rata di acconto Irpef 1999 - Rateizzazioni e incapienze - In caso di richiesta di rateizzazione in due o più rate da parte del dipendente che si avvale dell'assistenza fiscale, sulla retribuzione corrisposta nel mese di settembre deve essere trattenuta la terza. Nei casi di incapienza delle retribuzioni corrisposte nei mesi di luglio e agosto ai fini delle trattenute in questione, la parte residua deve essere trattenuta, gravata di interessi, sulla retribuzione corrisposta nel mese di settembre. [Dpr n. 395/1992, art. 3, commi 5 e 8; Dlgs n. 241/1997, art. 20; Dpcm 1/4/1999].*

✓ **GIOVEDÌ 16**

**INPS** - Scade il termine per il versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per l'anno 1999 dai titolari delle aziende diretto-coltivatrici, imprenditori agricoli a titolo principale, concedenti a colonia o mezzadria. [L. n. 155/1981, art. 13; Dlgs n. 241/1997, artt. 17 e 18]. L'Inps ha inviato ai titolari delle aziende tre modelli F24 prestampati corrispondenti alle prime tre rate, riservandosi l'invio del quarto modello per tener conto di eventuali conguagli si rendessero necessari. Se si ri-

tiene di dover versare importi diversi da quelli prestampati è necessario rivolgersi all'Inps, anche tramite un istituto di patronato.

**INPS** - Versamento dei contributi agricoli unificati dovuti per gli operai agricoli relativi al 1° trimestre 1999, da parte dei datori di lavoro agricoli.

[DI. 536/1987, convertito dalla L. 48/1988, art. 6, comma 14; Dlgs n. 241/1997, art. 17 e 18, come modificati dal Dlgs 422/1998, art. 2].

**INPS** - Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti per impiegati, dirigenti agricoli e forestali occupati nel mese di agosto e per la presentazione dei relativi modelli DM10, da parte dei datori di lavoro e sostituti d'imposta.

[L. n. 638/1983, art. 1; Dlgs n. 241/1997, artt. 17 e 18].

**INPS** - Scade il termine per il versamento del contributo previdenziale dovuto alla gestione separata Inps per i compensi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative corrisposti nel mese di agosto, da parte dei datori di lavoro e sostituti d'imposta.

[L. n. 335/1995, art. 2, comma 26; Dm 2/5/1996, n. 281; Dlgs n. 241/1997, artt. 17 e 18].

**INPS** - Per le cooperative agricole e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prevalentemente prodotti agricoli e zootecnici propri e dei soci, scade il termine per la presentazione della denuncia e per il versamento dei contributi CIG e per assegni familiari dovuti per gli operai a tempo indeterminato (OTI), impiegati e quadri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, occupati nel mese di agosto.

[L. n. 240/1984, art. 3; L. n. 223/1991, art. 14, comma 2; Dlgs n. 241/1997, artt. 17 e 18].

**IRPEF - IRAP - IVA** - Soggetti titolari di Partita Iva - Dichiarazioni annuali - Versamenti rateizzati - Per i contribuenti che hanno scelto di effettuare ratealmente i versamenti relativi alle dichiarazioni annuali unificate (modello UNICO 99):

a) se hanno versato la 1ª rata entro il 30 giugno 1999, scade il termine per il versamento della 4ª rata, che deve essere maggiorata degli interessi pari allo 1,42%;

b) se hanno versato la 1ª rata dopo il 30 giugno ed entro il 20 luglio 1999 (con la maggiorazione dello 0,40%), scade il termine per il versamento della 3ª rata, che deve essere maggiorata degli interessi pari allo 0,93%.

[DLgs n. 241/1997; Dpcm 1/4/1999; Dm 1/4/1999].

**IRPEF** - Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di agosto sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e sui compensi da lavoro autonomo, da parte dei datori di lavoro e sostituti d'imposta.

[Dpr n. 600/1973, art. 23, comma 1, art. 24, comma 1 e art. 25; Dlgs n. 241/1997, artt. 17 e 18].

**IRPEF** - Scade il termine per il versamento del conguaglio Irpef e dell'addizionale regionale Irpef nella misura dello 0,5%, dovuta per i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato nel mese di agosto da parte dei datori di lavoro e sostituti d'imposta. Ancora impossibile versare l'addizionale provinciale e comunale Irpef.

[Dpr n. 600/1973, art. 23, comma 3; Dlgs n. 446/1997,

art. 50, comma 4; Dlgs n. 360/1998, art. 1, comma 5; Dlgs n. 241/1997, artt. 17 e 18].

Ad opera della legge n. 133 del 13 maggio 1999, l'addizionale comunale Irpef è stata estesa anche alle province. La nuova legge ha anche modificato il comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 360/1998, stabilendo che relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati l'addizionale provinciale e comunale è trattenuta dai sostituti d'imposta all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio, in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui il conguaglio è effettuato. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, invece, l'addizionale deve essere trattenuta in unica soluzione nel periodo di paga in cui viene effettuato il relativo conguaglio.

L'importo trattenuto deve comunque essere riportato sul modello CUD. Resta comunque il fatto che, indipendentemente dalle deliberazioni assunte da ogni singolo Comune, il Governo non ha ancora stabilito l'aliquota base dell'addizionale provinciale e comunale Irpef. Al momento non è quindi possibile effettuare la trattenuta ed ottemperare al relativo versamento.

**IVA** - Contribuenti mensili non soggetti all'Irpeg: versamento dell'imposta dovuta per il mese di agosto e relative annotazioni sul registro delle fatture o dei corrispettivi. Il contribuente che abbia affidato a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'Ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente, può fare riferimento per il calcolo della differenza di imposta

relativa al mese di agosto, all'imposta divenuta esigibile nel mese di luglio.

[Dpr 633/1972, art. 27, commi 1 e 2; DLgs 56/1998, art. 1, comma 1, lett. d); Dpr 100/1998, art. 1; Dm 26/2/1999].

Per l'anno 1999 la dichiarazione periodica Iva è riservata alle sole società di capitali ed agli enti soggetti all'Irpeg. Quindi, le persone fisiche e le società di persone, almeno per l'anno 1999, dovranno continuare ad applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 27 del Dpr 633/1972, annotando sul registro delle fatture e dei corrispettivi, oltre agli estremi del versamento, gli elementi della liquidazione periodica effettuata. Saranno comunque esclusi dall'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica Iva coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, nonché i contribuenti che abbiano realizzato, nell'anno solare precedente, un volume d'affari non superiore a 50 milioni di lire.

**IVA** – Contribuenti mensili soggetti all'Irpeg: versamento dell'imposta dovuta per il mese di agosto ed annotazione sul registro delle fatture o dei corrispettivi degli estremi del versamento. Il contribuente che abbia affidato a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'Ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente, può fare riferimento per il calcolo della differenza di imposta relativa al mese di agosto, all'imposta divenuta esigibile nel mese di luglio.

[Dpr 100/1998, art. 1, commi 1, 3 e 4; Dm 26/2/1999].

**IVA** – Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture differite rela-

tive a beni consegnati o spediti nel mese di agosto e risultanti da documenti di accompagnamento.

[Dpr n. 633/72, art. 21, comma 4, secondo periodo e art. 23, comma 1].

### ✓ LUNEDÌ 20

**ENPAIA** – Per i datori di lavoro agricoli scade il termine per il versamento dell'acconto su TFR e premi INAIL relativi al mese di agosto per impiegati e dirigenti agricoli

il 1° giugno ed il 20 luglio, scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione mediante i soggetti abilitati diversi da banche e uffici postali.

[Dpcm 1/4/1999].

### **DICHIARAZIONE SEPARATA DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA**

– Per i soggetti tenuti alla presentazione separata della dichiarazione dei sostituti d'imposta, scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione mediante i sog-

essere maggiorata degli interessi pari all'1,17%.

[DLgs n. 241/1997; Dpcm 1/4/1999; Dm 1/4/1999].

**IVA** – Contribuenti mensili soggetti all'Irpeg: presentazione del modello cartaceo della dichiarazione periodica relativa alla liquidazione dell'imposta per il mese di agosto.

[Dpr 100/1998, art. 1, commi 1, 3 e 4; Dm 26/2/1999].

**IVA** – Per i produttori agricoli che hanno optato per il re-

(Foto Arch. Promodis)



mediante il bollettino di c/c postale inviato dall'Istituto.

[L. n. 1655/1962].

**REGISTRO** – Scade il termine per la registrazione ed il pagamento dell'imposta per i contratti di locazione decorrenti, anche per tacito rinnovo, dal 1° giorno del mese.

[Dpr n. 131/1986, art. 17; Legge n. 449/1997, art. 21, commi 18-20; Legge 448/1998, art. 7, comma 8].

### ✓ GIOVEDÌ 30

**DICHIARAZIONI UNIFICATE** – Per i soggetti Irpeg, sia con termine di presentazione della dichiarazione compreso tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, sia con termine di presentazione della dichiarazione compreso tra

getti abilitati diversi da banche e uffici postali.

[DPCM 1/4/1999].

**IRPEF** – Soggetti non titolari di partita Iva – Dichiarazioni annuali – Versamenti rateizzati – Per i contribuenti che hanno scelto di effettuare realmente i versamenti relativi alle dichiarazioni annuali unificate (modello UNICO 99):

a) se hanno versato la 1° rata entro il 30 giugno 1999, scade il termine per il versamento della 5° rata, che deve essere maggiorata degli interessi pari all'1,65%;

b) se hanno versato la 1° rata dopo il 30 giugno ed entro il 20 luglio 1999 (con la maggiorazione dello 0,40%), scade il termine per il versamento della 4° rata, che deve

gime normale scade il termine per registrare le fatture relative a conferimenti di prodotti alle cooperative con prezzo da determinare, il cui prezzo sia stato determinato nel mese di agosto.

[Dm 15/11/1975].

**IVA** – Contribuenti trimestrali soggetti all'Irpeg: presentazione telematica della dichiarazione periodica relativa alla liquidazione dell'imposta per il 2° trimestre 1999.

[Dpr 100/1998, art. 1, commi 1, 3 e 4; Dm 26/2/1999].

**MODELLO 730** – Scade il termine per la trasmissione telematica dei modelli 730 mediante i soggetti abilitati diversi da banche e uffici postali.

[Dpcm 1/4/1999]. □